

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Premessa

Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat ha stipulato in data 15/11/2005 con la società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito indicata con il termine Società), apposita convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia.

Di seguito sono riportate le principali clausole:

Art.1- Oggetto della convenzione. Prestazioni assicurative

1. La convenzione stipulata dal Fondo Pensione Quadri Capi FIAT (qui di seguito, Fondo Pensione) ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua, pagabile in rate trimestrali anticipate con rivalutazione annua delle prestazioni, sulla testa degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito definiti "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/regolamento del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.

1bis. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo delle rendite di cui al comma 1, sia erogata una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato. Gli importi conseguenti all'esercizio della facoltà sopra indicata verranno determinati sulla base degli stessi criteri attuariali adottati per la tariffa utilizzata.

2.L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene dividendo il premio versato alla **Società**, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato nella Tabella di cui all'art.8, corrispondente all'età – opportunamente rettificata come da tabella age shifting, art. 8 – ed al sesso dell'Assicurato. In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all'età – opportunamente rettificata – e al sesso della testa reversionaria e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa.

Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale Reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.

I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla **Società** relativamente al quinquennio di durata della convenzione.

Entro sei mesi precedenti la scadenza di validità dei coefficienti, la **Società** comunicherà al Fondo Pensione i nuovi coefficienti di conversione che resteranno in vigore per il triennio successivo.

2bis. La rendita, come quantificata al comma 2, sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale

della rendita secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione di cui all'art.7.

Art. 2 – Premio di assicurazione

1. La **Società** si impegna a corrispondere al Fondo Pensione le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento, in un'unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

2. La **Società** rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.

3. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 2 è stata adottata la tavola di sopravvivenza RG48 e applicato un caricamento complessivo dell'1,50%.

Art. 3- Pagamento della rendita

1.Ciascuna rendita avrà decorrenza dalla data di versamento del relativo premio unico e verrà erogata con rateazione trimestrale.

La ricorrenza annuale della rendita coincide con ciascun anniversario della data di decorrenza della rendita stessa.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario a favore del Fondo Pensione alla scadenza delle rate convenute in contratto

Per tutti i pagamenti della **Società** debbono essere preventivamente consegnati alla stessa il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (con frequenza annuale) e i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto mentre la **Società** si riserva di richiedere, con lettera raccomandata. Il certificato di nascita dell'Assicurato e del Reversionario.

La **Società** esegue il pagamento della prima rata di rendita entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione prevista. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati utilizzando il tasso di rendimento attribuito di cui alla lettera A) della clausola di rivalutazione. Le successive rate saranno bonificate con la periodicità prevista dalla rateazione prescelta.

2.L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato (o del Reversionario in caso di rendita reversibile).

Art.4- Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto della convenzione stipulata dal Fondo Pensione non ammettono valore di riscatto.

Art. 5- Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte presenti e future dovute in relazione alla prestazione di rendita sono a

carico dell'avente diritto.

Art. 6- Tasso massimo di interesse garantito

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito applicabile ai contratti di assicurazione, determinato dall'ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono applicate alla presente convenzione, con riferimento alla misura minima di rivalutazione annua di cui alla clausola di rivalutazione – lett. A Misura di Rivalutazione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.

Art. 7- Clausola di rivalutazione – Rivalutazione della Gestione Speciale Gesav

7.1 Questa convenzione fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la **Società** riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono. A tal fine la **Società** gestisce le attività maturate sul contratto nell'apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento "GESAV" e dalle disposizioni di cui alle successive lettere A) e B).

A) Misura di rivalutazione

La **Società** dichiara, entro la fine di ogni mese, il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione Speciale determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

La certificazione di cui al punto 2) del Regolamento viene effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito da dodici mesi.

Il rendimento attribuito al contratto è pari al 90% del rendimento annuo conseguito dalla Gestione Speciale nell'esercizio costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita, diminuito di un rendimento trattenuto dalla **Società** espresso in punti percentuali assoluti a pari all'1,0%.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito al contratto; viene comunque garantita una misura minima di rivalutazione annua del 2,5% per la durata della convenzione.

B) Rivalutazione della rendita

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata nella misura stabilita alla precedente lettera A), e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alla rendita comprensiva delle rivalutazioni precedenti.

7.2

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della **Società**, che viene contraddistinta con la sigla GESAV.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GESAV.

La gestione della GESAV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione della GESAV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n.136, la quale attesta la rispondenza della GESAV al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GESAV, il rendimento annuo della GESAV, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa.

Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GESAV – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GESAV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GESAV per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della GESAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GESAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GESAV, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Art.8- Tassi di conversione e basi tecniche

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA E TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in un rendita pagabile in rate trimestrali anticipate

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole RG 48 - tasso tecnico 0%

| Età | Maschi | Femmine | Età | Maschi | Femmine |
|------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 50 | 33,8818 | 38,9127 | ... | ... | ... |
| 51 | 32,9320 | 37,9372 | 61 | 23,6216 | 28,1951 |
| 52 | 31,9839 | 36,9616 | 62 | 22,7174 | 27,2263 |
| 53 | 31,0379 | 35,986 | 63 | 21,8202 | 26,2598 |
| 54 | 30,0948 | 35,0105 | 64 | 20,9307 | 25,2959 |
| 55 | 29,1550 | 34,0353 | 65 | 20,0497 | 24,3352 |
| 56 | 28,2199 | 33,0603 | 66 | 19,1779 | 23,3782 |
| 57 | 27,2905 | 32,0857 | 67 | 18,3161 | 22,4253 |
| 58 | 26,3668 | 31,11160 | 68 | 17,4651 | 21,4767 |
| 59 | 25,4478 | 30,1383 | 69 | 16,6261 | 20,5327 |
| 60 | 24,5321 | 29,1657 | 70 | 15,8005 | 19,5944 |

TABELLA DI AGE-SHIFTING

| | maschi | | | femmine | |
|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Nati da | a | shift | nate da | a | shift |
| - | 30/06/41 | 1 | - | 30/06/43 | 1 |
| 01/07/41 | 30/06/51 | 0 | 01/07/43 | 30/06/50 | 0 |
| 01/07/51 | 30/06/65 | - 1 | 01/07/50 | 30/06/64 | - 1 |
| 01/07/65 | oltre | - 2 | 01/07/64 | oltre | - 2 |

Le tavole demografiche RG 48 comportano l'utilizzo dello strumento di age shifting, che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo shift annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age shifting. Il coefficiente di conversione per l'età in anni ed in mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa. Per età e tipologie di rendita diverse da quelle riportate i relativi coefficienti di conversione verranno comunicati a richiesta del Fondo.